



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/17 DEL 26.9.2012

Oggetto: **Organi di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione. Atto di indirizzo.**

Il Presidente ricorda che in data 6 maggio 2012 si è svolto, tra gli altri, il referendum consultivo regionale avente ad oggetto l'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli Enti strumentali e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna e che il corpo elettorale regionale si è espresso in maniera chiara a favore della loro abolizione.

Al riguardo, il Presidente riferisce che l'Amministrazione regionale sta già operando in coerenza con l'importante indicazione scaturita dall'esito referendario, anche con riferimento a singole società partecipate dalla Regione (tra le altre Carbosulcis S.p.a., Igea S.p.a. e Fase 1 S.r.l.).

Tuttavia, il Presidente ritiene necessario intervenire con l'adozione di direttive generali che, incidendo sulla composizione degli organi di amministrazione degli organismi regionali, consentano di contribuire agli obiettivi di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

A tale proposito, il Presidente richiama i recenti interventi del legislatore statale e i contenuti dell'ultima manovra finanziaria regionale, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 27/45 del 19 giugno 2012, che ha previsto, tra l'altro, lo snellimento nella composizione degli organi di controllo e degli organi di revisione di enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione.

In coerenza con quanto sopra esposto, il Presidente rappresenta l'esigenza di adottare un atto di indirizzo nei confronti degli Assessorati regionali competenti per materia, affinché, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, e laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongano per la costituzione dell'organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi statuti.



Il Presidente osserva che, al fine di assicurare immediate economie di spesa sui bilanci degli organismi regionali e indirettamente sul bilancio regionale, tale previsione deve trovare applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data della presente deliberazione, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessaria una modifica della relativa legge istitutiva.

In merito a tale ultimo aspetto, il Presidente, al fine di garantire piena efficacia alla misura suesposta, ritiene che la stessa debba essere accompagnata da una specifica ricognizione, ad opera degli Assessorati regionali competenti per materia, delle leggi istitutive e delle altre disposizioni legislative regionali che disciplinano i rispettivi enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, seguita dalla predisposizione, da parte dei medesimi Assessorati, di appositi disegni di legge da sottoporre all'esame della Giunta regionale, volti ad introdurre la figura dell'amministratore unico in luogo dell'organo di amministrazione collegiale.

Sempre nell'ottica delle richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, il Presidente ritiene che l'indirizzo sopra esposto, relativo alla previsione dell'organo di amministrazione quale amministratore unico, valga anche come generale indicazione che la Regione, con le specifiche modalità di volta in volta consentite, deve formulare nei confronti degli organismi indirettamente partecipati dalla stessa.

Da ultimo, il Presidente rappresenta l'ipotesi in cui la Regione detenga una partecipazione non totalitaria nell'organismo e vi sia l'esigenza di garantire la rappresentanza degli altri partecipanti (ad esempio soci, associati), ritenendo che, laddove ciò renda inapplicabile la previsione dell'amministratore unico, debba comunque essere perseguito l'obiettivo di ridurre a tre il numero dei componenti dell'organo di amministrazione collegiale.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra rappresentato, propone di formulare uno specifico atto di indirizzo affinché:

- a) gli Assessorati regionali competenti per materia, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, e laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongano per la costituzione dell'organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi statuti;



- b) la previsione di cui al punto precedente trovi applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data della presente deliberazione, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessaria una modifica della relativa legge istitutiva;
- c) gli Assessorati regionali competenti per materia effettuino una specifica ricognizione delle leggi istitutive e delle altre disposizioni legislative regionali che disciplinano i rispettivi enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, e predispongano appositi disegni di legge da sottoporre all'esame della Giunta regionale, volti ad introdurre la figura dell'amministratore unico in luogo dell'organo di amministrazione collegiale;
- d) la previsione dell'organo di amministrazione quale amministratore unico valga anche come generale indicazione che la Regione, con le specifiche modalità di volta in volta consentite, deve formulare nei confronti degli organismi indirettamente partecipati dalla stessa;
- e) nell'ipotesi in cui la Regione detenga una partecipazione non totalitaria nell'organismo e vi sia l'esigenza di garantire la rappresentanza degli altri partecipanti (ad esempio soci, associati), laddove ciò renda inapplicabile la previsione dell'amministratore unico, sia comunque perseguito l'obiettivo di ridurre a tre il numero dei componenti dell'organo di amministrazione collegiale;
- f) gli Assessorati regionali competenti per materia comunichino agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione e ne verifichino l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di approvare che:

- a) gli Assessorati regionali competenti per materia, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, e laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongono per la costituzione dell'organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi statuti;



- b) la previsione di cui al punto precedente trova applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data della presente deliberazione, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessaria una modifica della relativa legge istitutiva;
- c) gli Assessorati regionali competenti per materia effettuano una specifica ricognizione delle leggi istitutive e delle altre disposizioni legislative regionali che disciplinano i rispettivi enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione e predispongono appositi disegni di legge da sottoporre all'esame della Giunta regionale, volti ad introdurre la figura dell'amministratore unico in luogo dell'organo di amministrazione collegiale;
- d) la previsione dell'organo di amministrazione quale amministratore unico vale anche come generale indicazione che la Regione, con le specifiche modalità di volta in volta consentite, deve formulare nei confronti degli organismi indirettamente partecipati dalla stessa;
- e) nell'ipotesi in cui la Regione detenga una partecipazione non totalitaria nell'organismo e vi sia l'esigenza di garantire la rappresentanza degli altri partecipanti (ad esempio soci, associati), laddove ciò renda inapplicabile la previsione dell'amministratore unico, deve comunque essere perseguito l'obiettivo di ridurre a tre il numero dei componenti dell'organo di amministrazione collegiale;
- f) gli Assessorati regionali competenti per materia comunicano agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione e ne verificano l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci